

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3711 del 07/08/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Società Agricola Pizzamiglia di Chiericati s.s." - Guastalla.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3827 del 07/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22497/2019

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Società Agricola Pizzamiglia di Chiericati s.s." - Guastalla.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Società Agricola Pizzamiglia di Chiericati s.s.**", avente sede legale nel comune di **Guastalla – Via Pizzamiglia n. 8** ed allevamento nel comune di **Guastalla – Via Pizzamiglia n. 15**, inerente l'attività di allevamento bestiame e coltivazione fondo, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/109930 del 12/07/2019 e le successive comunicazioni di chiarimento ed integrazione;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;

Preso atto che la presente domanda è inerente un unico punto di scarico (S1), in corpo idrico superficiale che raccoglie le acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai lavaggi della sala latte e le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio della sala latte, mentre le acque reflue di lavaggio del piano vacche e della buca mungitore, inserite nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 22739, vengono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico;

Tenuto conto che, relativamente alle acque reflue di lavaggio della sala latte afferenti allo scarico S1, la Ditta, in sede di istanza e nella successiva nota di chiarimento, acquisita da Arpae al PG/93271 del 29/06/2020, ha chiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche, specificando che, essendo queste prodotte da un' Azienda agricola dedita all'allevamento del bestiame, che pratica l'utilizzazione agronomica degli effluenti in conformità col Regolamento Regionale 03/2017 e che ha in disponibilità almeno 1 ha di terreno per ogni 340 kg di azoto prodotti all'anno, le suddette acque reflue rientrano nella fattispecie prevista all'art. 101, comma 7, lettera b) del D.Lgs 152/2006 nonché al paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003;

Ritenuto pertanto che, relativamente alle sopra dette acque provenienti dai lavaggi della sala latte, sussistono i requisiti per l'assimilazione delle acque reflue prodotte alle acque reflue domestiche e pertanto, come richiesto nella domanda, esse si possano configurare quali acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs 152/06 e del paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003, in quanto provenienti da impresa agricola dedita all'allevamento del bestiame che soddisfa i requisiti di legge sopra richiamati;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la Ditta ha presentato, in data 28/02/2019, la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 22739, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, presa a riferimento per il presente Atto e che risulta conforme al citato Regolamento;

Acquisiti:

- il nulla osta del Comune di Guastalla, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, rilasciato con Autorizzazione n. 176 del 15/06/2020 ed acquisito al prot di Arpae PG/2020/86872 del 17/06/2020, sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, PG/82909 del 09/06/2020, per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche;
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, PG/25764 del 18/02/2020 relativamente allo scarico S1 indiretto nel Cavo Tagliata Sinistra;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di assimilare le acque reflue derivanti dal lavaggio della sala latte, recapitanti al punto di scarico S1, alle acque reflue domestiche, ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera b) del D.Lgs 152/2006 e del paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola Pizzamiglia di Chiericati s.s**" ubicato nel comune di **Guastalla – Via Pizzamiglia n. 15**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico (S1) in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

La presente autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico S1 in cui confluiscono le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte dall'attività di lavaggio della sala latte e le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio della sala latte.

Il progetto presentato prevede, per i reflui immessi nello scarico, un impianto di trattamento, dimensionato per 4 AE (abitanti equivalenti), costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff da 6.250 l;
- n. 1 filtro batterico anaerobico da 12 m³.

Il recapito finale dello scarico è un fosso interpodereale che confluisce nel Cavo Tagliata Sinistra di competenza del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po;

Le acque reflue di lavaggio del piano vacche e della buca mungitore non sono oggetto di autorizzazione allo scarico in quanto vengono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali per il successivo utilizzo agronomico, conformemente alla Comunicazione N° 22739 del 28/02/2019;

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro batterico) dovrà essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della DGR 1053/2003;
2. L'installazione dell' impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
3. Il pozzetto di controllo posto a valle dell'impianto di depurazione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'articolo 101 comma 7, lettera b) del D.Lgs. 152/06, la Ditta dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione, unitamente all' istanza di modifica di AUA, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Reggio Emilia, per i conseguenti atti di competenza;
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere, le aree di cortile dovranno essere pertanto scoperte o in materiale permeabile;
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;

7. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, anche effettuando periodici interventi di manutenzione e controllo sull'impianto stesso;
8. Degli interventi di manutenzione cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;
9. I fanghi/grassi di risulta derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento come rifiuti ai sensi della normativa vigente ;
10. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.